

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile

Il Giudice Istruttore

Vista l'istanza di rimessione in termini di parte ricorrente,

Vista la memoria di replica del convenuto,

Considerato che il ricorrente riferisce di aver depositato memoria ex art. 183 6 n. 2 c.p.c. il giorno della scadenza del termine (10.03.2016) indicando un numero di RG errato (omissis anziché omissis) e di aver ricevuto il giorno stesso (alle ore 16.06) un messaggio che la informava dell'esito infruttuoso del deposito a causa del numero di ruolo non valido, messaggio che tuttavia ella leggeva soltanto il giorno dopo, allorché si adoperava ad rieffettuare il deposito con l'indicazione del numero di ruolo corretto, a termine ormai scaduto;

ritenuto che l'indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientri tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà (cfr. Cass. 21794/2015);

considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 comma 7 delle Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44 l'indicazione di un numero di ruolo errato debba configurarsi come errore "ERROR" e quindi come "anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito";

di aver ricevuto il giorno stesso (alle ore 16.06) un messaggio che la informava dell'esito infruttuoso del deposito a causa del numero di ruolo non valido, messaggio che tuttavia ella leggeva soltanto il giorno dopo, allorché si adoperava a rieffettuare il deposito con l'indicazione del numero di ruolo corretto, a termine ormai scaduto;

considerato, inoltre, che l'art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 "Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico" prevede che, in caso di errore ERROR, la cancelleria dovrà "ove possibile accettare il deposito avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata", a differenza di quanto previsto dalla precedente Circolare del 28 ottobre 2014 secondo cui le cancellerie in detti casi dovevano "sempre" accettare il deposito;

ritenuto, pertanto, che l'indicazione di un numero di ruolo errato sia proprio uno dei casi in cui tale accettazione non sia possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l'atto, e che in tale ipotesi, pertanto, la cancelleria non è tenuta a forzare l'accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l'esito negativo;

ritenuto, peraltro, che nel caso di specie la cancelleria ha comunicato alla ricorrente l'esito negativo del deposito il giorno stesso, allorché era ancora pendente il termine per il deposito e che la ricorrente avrebbe pertanto potuto provvedere al tempestivo deposito, a nulla rilevando la circostanza della lettura del messaggio il giorno successivo, essendo onere della parte depositante verificare l'esito dei depositi effettuati e mantenere il controllo delle comunicazioni con la cancelleria;

Ordinanza, Tribunale di Torino, dott. Marco Carbonaro, 22 marzo 2016

ritenuto, pertanto, che la ricorrente non sia incorsa nella decadenza dal termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per causa a sé non imputabile, con la conseguenza che l'istanza di rimessione in termini deve essere rigettata;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di rimessione della ricorrente

dott. Marco Carbonaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS